

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Revisione del Regolamento per l'autorizzazione e la vigilanza dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 69 del 16 giugno 2000.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Visto lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale approvato con deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, che prevede che *"nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma"*;

Preso atto che con Decreto n. 86 del 5.06.2023 il Sindaco metropolitano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio metropolitano recante per oggetto "Revisione del Regolamento per l'autorizzazione e la vigilanza dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 69 del 16 giugno 2000";

Premesso che:

L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è disciplinata dalla Legge n. 264 del 8 agosto 1991 e s.m.i. la quale, all'art. 1, co. 2, specifica che *"...(omissis) per attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto si intende lo svolgimento di compiti di consulenza e di assistenza nonché di adempimenti ... (omissis) ... relativi alla circolazione di veicoli e di natanti a motore, effettuato a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato."*, che in particolare così specifica:

- *art.1, co.1: "... (omissis) per attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto si intende lo svolgimento di compiti di consulenza e di assistenza nonché di adempimenti, come specificati nella tabella A allegata alla presente legge e comunque ad essi connessi, relativi alla circolazione di veicoli e di natanti a motore, effettuato a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato."*
- *art.2, co.1.: "L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è esercitata da imprese o da società autorizzate dalla provincia. ... (omissis)"*..
- *art.2, co.2: "Al fine di assicurare uno sviluppo del settore ordinato e compatibile con le effettive esigenze del contesto socio-economico, il Ministro dei trasporti, con proprio decreto ... (omissis) ... definisce ... (omissis)... i criteri per la programmazione numerica, a livello provinciale e in rapporto con l'indice provinciale della motorizzazione civile, delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto."*
- *art.2, co.3: "Le province, sentiti i comuni, definiscono ... (omissis) ... il programma provinciale delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto."*
- *art.3, co.1: "Nel riquadro dello sviluppo programmato del settore di cui all'articolo 2, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è rilasciata, dalla provincia, al titolare dell'impresa... (omissis)..."*
- *art. 9, co. 1: "Le province e i comuni vigilano sull'applicazione della presente legge."*

sulla scorta delle disposizioni di legge sopra elencate la Provincia di Roma (ora Città metropolitana di Roma Capitale), con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 69 del 16 giugno 2000, ha approvato il *“Regolamento per l’autorizzazione e la vigilanza dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto”*.

Atteso che:

il Parlamento e Consiglio Europeo ha emanato la Direttiva 2006/123/CE (cosiddetta Direttiva Servizi) la quale disciplina la libera prestazione di servizi forniti da prestatori stabiliti in uno Stato membro generando, quindi, importanti riflessi anche nel campo del diritto civile;

con tale Direttiva il legislatore comunitario ha imposto agli Stati membri di valutare tutti quei regimi di autorizzazione operanti nell’apparato burocratico nazionale intimando, nel caso in cui si riscontrasse che un regime di autorizzazione è discriminatorio o non giustificato da un motivo imperativo di ordine pubblico ovvero non proporzionato all’accesso sul mercato, la sua immediata soppressione;

la richiamata Direttiva, predisposta come strumento finalizzato a coprire tutte le categorie di servizi (salvo quelli specificamente esclusi), costituisce un atto comunitario di armonizzazione con l’obiettivo di dare vita ad un vero e proprio mercato unico in materia di servizi, in grado di individuare e definire principi normativi essenziali, validi per tutti i settori interessati e dunque non espressamente esclusi dal campo di applicazione, a cui gli Stati aderenti devono uniformarsi, semmai prevedendo disposizioni aggiuntive a quelle contenute nella stessa Direttiva, ma mai derogatorie;

l’art. 9, co. 1 (“Regimi di autorizzazione”) della Direttiva testualmente recita: *“Gli Stati membri possono subordinare l’accesso ad un’attività di servizio e il suo esercizio ad un regime di autorizzazione soltanto se sono soddisfatte le condizioni seguenti:*

a) il regime di autorizzazione non è discriminatorio nei confronti del prestatore;

b) la necessità di un regime di autorizzazione è giustificata da un motivo imperativo di interesse generale;”

il concetto di “motivi imperativi di interesse generale”, che potrebbero giustificare la deroga al principio di liberalizzazione, è stato puntualizzato in più occasioni dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, la quale, grazie alle varie pronunce sul punto, ha avuto modo di includere in tale nozione tutte quelle situazioni giuridiche che permettono e che hanno come obiettivo primario l’effettiva tutela del cittadino, mettendo al primo posto non tanto l’aspetto economico, ma quanto quello puramente sociale;

l’ordinamento italiano, con il D.Lgs. n. 59/2010 e s.m.i., ha recepito la Direttiva 2006/123/CE, ampliandone la portata ed assicurando così la massima libertà all’accesso e all’esercizio dell’attività di servizi in quanto tale accesso costituisce espressione dell’iniziativa economica ai sensi dell’art. 41 della Costituzione Italiana;

anche nel richiamato Decreto Legislativo è stato precisato che la compressione della libertà dell’attività di servizi può essere esercitata solo nell’eventuale sussistenza di motivi imperativi di interesse generale;

il Decreto Legge n. 138/2011 (convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1, co. 1 della L. n. 148/2011) all'art. 3, comma 1, dispone che entro il 30 settembre 2012 i Comuni, le Province, le Regioni e lo Stato adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere. Inoltre, allo stesso articolo, al comma 3, stabilisce che: *“Sono in ogni caso soppresse, alla scadenza del termine di cui al comma 1, le disposizioni normative statali incompatibili con quanto disposto nel medesimo comma, con conseguente diretta applicazione degli istituti della segnalazione di inizio di attività e dell'autocertificazione con controlli successivi. ... (omissis) ...”*;

il Decreto Legge n. 201/2011 (convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1, co. 1 della L. n. 214/2011) ricollegandosi a quanto già precisato dal richiamato D.Lgs. n. 59/2010, all'art. 34, comma 4, ha stabilito che: *“L'introduzione di un regime amministrativo volto a sottoporre a previa autorizzazione l'esercizio di un'attività economica deve essere giustificato sulla base dell'esistenza di un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario, nel rispetto del principio di proporzionalità.”*;

lo stesso Decreto Legge n. 201/2011 ha, altresì, disposto che le restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività economiche vengano abrogate, precisando che per restrizione si deve intendere la limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolari ad esercitare una attività economica attraverso la concessione di licenze o autorizzazioni;

il Decreto Legge n. 1/2012 (convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1, co. 1 della L. n. 27/2012), nel riprendere il dettato costituzionale italiano di cui all'art. 41, all'art. 1, comma 1, così recita: *“... (omissis) ... in attuazione del principio di libertà di iniziativa economica sancito dall'articolo 41 della Costituzione e del principio di concorrenza sancito dal Trattato dell'Unione europea, sono abrogate ... (omissis) ... secondo le previsioni del presente articolo: a) le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione comunque denominati per l'avvio di un'attività economica non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità”*;

Considerato che la liberalizzazione dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto non si configura quale generatrice di conflitto con motivi imperativi di interesse generale; risultando, invece, l'attuale regime autorizzativo, a cui la richiamata attività è attualmente assoggettata, discriminatorio nei confronti del prestatore;

Visti:

i seguenti pareri formulati dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ai sensi della L. n. 287/1990 e s.m.i.:

- parere del 4 ottobre 2010 (AS762) – che in merito all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto *“non può non rilevarsi che le disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1991 n. 264 in materia di attività di consulenza automobilistica non appaiono conformi alle finalità della c.d. Direttiva servizi, così come recepita dal Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59, consistenti nel “garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché per assicurare ai consumatori finali un livello minimo e uniforme di condizioni di accessibilità ai servizi sul territorio nazionale” (articolo 1, comma 2, D.Lgs. cit.)”*;

- parere dell'8 marzo 2019 (AS1591), per il quale, in tema di licenze per attività di consulenza automobilistica: *“Con riguardo all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, così come regolamentata dalla citata normativa nazionale, l'Autorità ha già auspicato l'espressa abrogazione, tra l'altro, delle disposizioni della L. n. 264/91 e del relativo Decreto del Ministro dei Trasporti del 9 dicembre 1992 volte a determinare il numero massimo di operatori del settore, non ritenendo che, stante la natura del servizio reso, tale restrizione - peraltro fondata unicamente su valutazioni di natura quantitativa - sia necessaria e proporzionata a finalità di interesse generale da perseguire. Si rileva, infatti, che le disposizioni di cui alla L. n. 264/91, in materia di attività di consulenza automobilistica, devono essere valutate alla luce dei principi di liberalizzazione e di promozione della concorrenza contenuti nel D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, attuativo della Direttiva 2006/123/CE ... (omissis) ...”*;
- parere del 9 dicembre 2019 (AS1639) per il quale *“In definitiva, la citata norma contenuta nella l. n. 264/91 e la relativa applicazione contenuta nel D.M. 9 dicembre 1992 appaiono disapplicabili alla luce dei principi dettati dagli artt. 10 e 12 del d.lgs. n. 59/2010, che recepisce la Direttiva 2006/123/CE (c.d. Direttiva Servizi), nonché in contrasto con gli artt. 31, comma 2, e 34, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. Salva Italia), convertito con l. 22 dicembre 2011, n.214, dall'articolo 3, commi 1, 6, 7, 8 e 9, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 convertito con l. 14 settembre 2011, n. 148 e, da ultimo, dall'articolo 1, comma 1, lett. b), e comma 2 del d.l.n.1/2012, convertito con l. 24 marzo 2012, n. 27. Pertanto, il quadro normativo vigente in materia di servizi di consulenza per la circolazione di mezzi di trasporto non appare precludere alla Città metropolitana la possibilità di rimuovere i limiti al numero di autorizzazioni rilasciabili su base provinciale.”*.

Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 69 del 16/06/2000, mediante la quale è stato approvato il vigente *“Regolamento per l'autorizzazione e la vigilanza dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto”*;

Ritenuto di dovere adeguare il Regolamento n. 69/2000 secondo le disposizioni di legge in narrativa richiamate e dover ridenominare lo stesso in *“Regolamento sull'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto”*;

Atteso che la nuova regolamentazione consentirà di disciplinare l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di competenza metropolitana, in armonia con la normativa comunitaria e nazionale vigente;

Dato atto che il nuovo testo regolamentare è stato redatto tenuto conto della normativa comunitaria e nazionale vigente e che lo stesso si conforma ai dettami della L. n. 264/1991 e s.m.i., ai Decreti Ministeriali ed alle Circolari in materia a suo tempo emanate, per quanto ancora applicabili;

Vista la Legge Regionale Lazio n. 14/1999 *“Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”* e s.m.i..

Visto l'art. 1, comma 16, della L. n. 56/2014 e s.m.i., il quale stabilisce che dal primo gennaio 2015 la Città metropolitana di Roma Capitale subentra alla Provincia di Roma in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni.

Preso atto che il presente provvedimento non comporta spesa per l'Amministrazione.

Preso atto:

che il Dirigente del Servizio 4 “Autorizzazione e vigilanza sulle imprese del settore mobilità privata e trasporti” del Dipartimento II “Viabilità e Mobilità” Dott. Stefano Orlandi ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Vice Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Direttore del Dipartimento II “Viabilità e Mobilità” ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 24, comma 1, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell’art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei *“compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell’Ente, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti”*, nulla osserva;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa, costituenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

1. di approvare il "Regolamento sull’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto” (Allegato A), costituente parte integrante del presente atto, da intendersi sostitutivo del precedente Regolamento approvato con D.C.P. n. 69 del 16 giugno 2000;
2. di dare atto che a norma dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 la presente deliberazione è pubblicata sull’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi e che l’allegato “Regolamento sull’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto” entra in vigore nel decimoquinto giorno successivo a quello della compiuta pubblicazione della presente deliberazione che lo approva.”